

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 6 DICEMBRE 1951

(63<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **MACRELLI**

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Sostituzione dell'articolo 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali » (N. 1956) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 755, 759, 761
MONALDI, <i>relatore</i> . . . . .	754, 755, 756, 757
D'ARAGONA . . . . .	755, 756, 759, 760, 761
BITOSSÌ . . . . .	755, 757, 761
SALVAGIANI . . . . .	755, 756, 761
GRAVA . . . . .	756
BARBARESCHI . . . . .	756
MURDACA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	758, 760, 761, 762
SACCO . . . . .	760, 761
PEZZINI . . . . .	760
ANGELINI Cesare . . . . .	761

(Discussione)

« Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici

familiari » (N. 1933) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 767
GRAVA, <i>relatore</i> . . . . .	762, 766
BITOSSÌ . . . . .	766
ANGELINI Cesare . . . . .	767
SACCO . . . . .	767
MURDACA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	767

La riunione ha inizio alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bei Adele, Bitossi, Bo, Braccesi, D'Aragona, Farina, Grava, Labriola, Macrelli, Momigliano, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Piscitelli, Sacco, Salvagiani, Tambarrin, Vighiani e Zane.

Intervengono altresì alla riunione il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senatore Rubinacci, ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale onorevole Murdaca.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Sostituzione dell'articolo 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali » (N. 1956) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sostituzione dell'articolo 21 della legge 19 gennaio 1942,

n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico, del disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

L'articolo 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, già modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro ed è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

a) da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) da due funzionari designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

c) da due funzionari designati dal Ministro per il tesoro;

d) da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

e) da otto iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria, designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato a carattere nazionale maggiormente rappresentative, ed in mancanza di tale designazione dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

f) da due rappresentanti iscritti all'Ente, designati rispettivamente dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per la difesa in rappresentanza dei magistrati e del personale militare;

g) da due rappresentanti del personale dell'Ente, designati uno dal personale amministrativo ed uno dal personale sanitario.

« Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un vice Presidente da scegliersi tra i membri di cui alla precedente lettera e).

« I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Monaldi.

MONALDI, *relatore*. La legge istitutiva dell'E.N.P.A.S. è del 19 gennaio 1942, n. 22: na-

turalmente allora fu previsto un consiglio di amministrazione confacente alle direttive del Governo dell'epoca. Questo Consiglio di amministrazione fu successivamente regolato con un decreto legislativo del 23 gennaio 1948 che modificava la legge citata. Tale decreto, tuttavia, non ha previsto una rappresentanza del personale del Dicastero della difesa e di quello di grazia e giustizia. Questa è una prima lacuna che ravvisiamo nel decreto del 1948 che si può giustificare considerando che esso organizzava il Consiglio di amministrazione sulla base delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori: la magistratura, come è noto, non ha tale rappresentanza, come non l'ha il personale militare. L'attuale disegno di legge si propone per l'appunto di colmare questa lacuna, demandando la nomina di un rappresentante del personale militare e di un rappresentante della magistratura ai rispettivi Ministri della difesa e di grazia e giustizia. L'articolo unico del disegno di legge sottoposto al nostro esame sostituisce quindi l'articolo 21 della legge 19 gennaio 1948, n. 22, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46.

Ma vi è anche un'altra integrazione nella composizione del Consiglio di amministrazione che il proponente ha creduto di dover fare. La legge precedente contemplava la partecipazione di un rappresentante del personale dell'E.N.P.A.S.; senonchè tale Istituto è diviso, fondamentalmente, in due parti: una amministrativa e una sanitaria. Si tratta di personale diverso, e che poi la parte sanitaria abbia una grande importanza, lo si può dedurre da questo fatto, che il bilancio dell'E.N.P.A.S. è di circa 20 miliardi, dei quali ben 15, sono assegnati alla Sezione sanitaria e 5, invece, alla Sezione amministrativa. L'attuale disegno di legge si propone ancora di portare a 2 i rappresentanti del personale, dei quali uno appartenente al ruolo amministrativo ed uno a quello sanitario.

Ritenendo che ambedue tali innovazioni siano giustificate, perchè il nuovo Consiglio di amministrazione verrebbe ad essere quello previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46, con l'aggiunta di tre unità (per la rappresentanza del personale del Dicastero della difesa, di quello del Dicastero

di grazia e giustizia e, infine, del personale sanitario dell'E.N.P.A.S.), penso che il disegno di legge possa essere approvato.

D'ARAGONA. Mi domando se il personale del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero della difesa concordi nel delegare ai rispettivi Ministri la nomina dei propri rappresentanti. Si dice che questi settori non sono organizzati da un punto di vista sindacale: so invece che per i Magistrati esiste una organizzazione a carattere sindacale, ed egualmente per quanto riguarda i militari, almeno per i sottufficiali, a quanto mi consta direttamente. La logica sarebbe quindi stata di demandare anche a queste organizzazioni — se pur non aventi carattere squisitamente sindacale — la facoltà della scelta dei rappresentanti di queste categorie presso il Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S.

Il Ministro è, per queste categorie, in un certo senso, il datore di lavoro, e quindi la proposta del disegno di legge mi sembra un po' incongrua.

BITOSSÌ. L'E.N.P.A.S, secondo lo spirito con cui è stato ideato, dovrebbe essere amministrato essenzialmente dai rappresentanti dei lavoratori che assiste. Viceversa si tende, in questo ultimo periodo di tempo a sminuire il numero e l'efficienza dei rappresentanti dei lavoratori, immettendo nel Consiglio stesso rappresentanti ministeriali. Noi non abbiamo nulla in contrario a che i rappresentanti della Magistratura e dell'Esercito entrino a far parte del Consiglio di amministrazione, ma condivido il parere del senatore D'Aragona che i nuovi rappresentanti che il progetto prevede non siano l'espressione genuina delle categorie interessate ma della volontà del Ministro.

Pertanto penso che, se eventualmente si entrasse nell'ordine di idee di riconoscere che rappresentanti nominati dal Ministro della Magistratura e dell'Esercito debbano entrare a far parte del Consiglio di amministrazione, bisognerebbe impedire che, con ciò siano praticamente diminuiti i rappresentanti dei lavoratori: caso mai si dovrebbe aumentare il numero dei rappresentanti oggi previsti per trovare un giusto equilibrio con le nuove immisioni di rappresentanti di nomina ministeriale. Prego quindi la Commissione di mantenere il

numero dei rappresentanti dei lavoratori e di tutte le altre categorie secondo quanto dispone il decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46, inserendo i rappresentanti che si vogliono ora nel Consiglio di amministrazione, in più del numero normale, in maniera da mantenere la posizione quantitativa originaria.

MONALDI, *relatore*. Fanno parte del Consiglio di amministrazione: un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, due rappresentanti designati dal Ministro del lavoro; due designati dal Ministro del tesoro; un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene; un rappresentante del Ministero della difesa ed uno del Ministero di grazia e giustizia (secondo il nuovo progetto). I rappresentanti così nominati sarebbero quindi otto; contro questi otto vi sono gli otto iscritti all'Ente, designati dalle organizzazioni sindacali e due rappresentanti del personale dell'Ente. In totale i membri sarebbero 18, di cui dieci di nomina dal basso ed otto funzionari di nomina ministeriale. Mi pare che la distribuzione qualitativa sia mantenuta nel senso voluto dal senatore Bitossi.

In ogni caso mi rifiuto di considerare i rappresentanti del Ministero della difesa e del Ministero di grazia e giustizia, come rappresentanti del datore di lavoro, perchè essi saranno sempre scelti fra i dipendenti di questo Ministero. Ma supponendo anche che essi siano rappresentanti di datori di lavoro, la prevalenza alla rappresentanza dei lavoratori è salvaguardata nel rapporto di dieci a otto.

D'ARAGONA. Vi è uno spostamento di forze?

MONALDI, *relatore*. Vi è lo spostamento di una sola unità.

SALVAGIANI. Il Presidente da chi è nominato?

PRESIDENTE. Il Presidente è nominato secondo l'articolo 20, con decreto del Capo dello Stato.

MONALDI, *relatore*. Anche considerando questo, rimarrebbe sempre un rapporto di nove o dieci. Ripeto comunque che non comprendo perchè si debbano considerare i rappresentanti del Ministero della difesa e di grazia e giustizia come rappresentanti di datori di lavoro. I membri previsti dalle lettere a), b), c) e d) sono effettivamente da considerarsi, se vogliamo, come espressione del datore di

lavoro; ma i membri previsti dalla lettera *f*) rappresentano i magistrati e il personale militare, cioè i dipendenti di quei Dicasteri.

SALVAGIANI. Certamente non possono essere considerati datori di lavoro, ma data la natura della loro designazione, non potranno non subire l'influenza di chi li ha nominati. Inoltre, anche accettando la tesi del relatore, basterebbe che fossero indisposti uno o due rappresentanti dei lavoratori perchè l'equilibrio delle forze sancito dal presente progetto, si spostasse completamente.

D'ARAGONA. È vero che i rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia e di quello della difesa, pur essendo nominati dai rispettivi Ministri, tenderanno a tutelare gli interessi loro e dei loro rappresentanti. Ma, chi sia stato Ministro sa benissimo come basti un ordine per modificare questo atteggiamento. Quindi non voglio considerare i membri di cui alla lettera *f*) come rappresentanti dei datori di lavoro, perchè essi, per spirito di classe e per interesse concreto, debbono essere considerati come rappresentanti dei lavoratori, però vedrei volentieri che la nomina di questi rappresentanti fosse affidata agli stessi rappresentanti. È vero che, molto probabilmente, il personale di questi Ministeri avrà la proibizione di organizzarsi sindacalmente, cosicchè non si avrà il tipo classico di organizzazione sindacale, però non è da escludere l'esistenza di qualche altro tipo di organizzazione tra i dipendenti di questi due Ministeri. Per esempio ricevo continuamente lettere da una associazione di tipo mutualistico, fra i sottufficiali. Io credo che la funzione di designare i rappresentanti di questi due Ministeri potrebbe essere affidata a queste organizzazioni. Sarebbero una nomina diretta degli interessati, e non una nomina fatta per interposizione del Ministro.

MONALDI, *relatore*. Non comprendo la perplessità dell'onorevole D'Aragona: egli deve convenire che, in sede legislativa, non possiamo dare un riconoscimento a queste associazioni. Noi, infatti, per legge, affideremo un compito ad una associazione che non sappiamo neanche se esista, che compiti abbia, chi associ, come associ e così via.

GRAVA. In ordine alla preoccupazione di mantenere quell'equilibrio in seno al Consiglio

di amministrazione che già esiste nell'attuale amministrazione, mi pare che, anche volendo considerare i due rappresentanti previsti dalla lettera *f*) come portatori degli interessi degli imprenditori, tuttavia la maggioranza dei lavoratori — che è vostra, come nostra preoccupazione mantenere, — sia assicurata egualmente nel rapporto di dieci a nove. Chè se poi, come si è detto, per la semplice malattia di un rappresentante dei lavoratori tale maggioranza verrà meno, non bisogna dimenticare anzitutto che possono ammalarsi anche rappresentanti dei datori di lavoro e che, in secondo luogo, in ordine alle questioni più importanti (dove maggiore è l'interesse che questo rapporto di forze sia mantenuto) si farà in modo che tutti i rappresentanti possano essere presenti.

BARBARESCHI. Premetto di non ritenere — per esperienza acquisita — che i funzionari, sia quelli previsti dalla lettera *f*), sia quelli previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) una volta riuniti nel Consiglio di amministrazione di questo Ente assistenziale, possano considerarsi divisi fra rappresentanti di interessi di datori di lavoro e di lavoratori. Ricordo di aver fatto parte, in sede amministrativa, di Casse di soccorso, dove vi era parità di rappresentanza fra lavoratori e datori di lavoro e ho veduto che, poichè si amministrava il denaro per andare incontro alle miserie della povera gente, ogni rappresentante cercava di assolvere il proprio compito ispirandosi solo ad un senso di umanità.

È vero però che, approvando l'articolo unico di questo disegno di legge, vedremo spostata la proporzione precedente. Ora, non vi è niente da dire che il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero della difesa entrino nel Consiglio di amministrazione, di cui è opportuno, anzi, facciano parte, vista l'età dei loro dipendenti: tuttavia, per non turbare l'attuale equilibrio mi parrebbe opportuno di elevare il numero dei rappresentanti dei lavoratori aggiungendo, per esempio altri due membri, a quelli previsti dalla lettera *e*), portando cioè a dieci i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato: si tratterà solo di trovare la formula per far sì che, oltre le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative anche i dipendenti di Dicasteri come quello di

grazia e giustizia e della difesa possano praticamente designare i loro rappresentanti.

BITOSSI. Penso che, presto o tardi, anche questi organi dovranno essere regolati su una base più democratica: a un certo momento i diretti rappresentati avranno il diritto di nominare loro stessi i propri rappresentanti nei consigli di amministrazione. L'esperienza di altri Stati ci conforta. In Svizzera, ad esempio, si nominano direttamente, con voto diretto e segreto i rappresentanti nei diversi Istituti di previdenza. Questo è il vero metodo democratico con cui devono essere eletti i rappresentanti dei lavoratori.

Ma, in attesa di questo, cerchiamo per lo meno di regolare nella maniera più democratica che sia possibile la designazione dei membri del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S. Il Ministro della difesa e quello della grazia e giustizia sentono di poter nominare loro, in sostituzione delle democratiche designazioni, questi membri? Va bene, ma almeno non alteriamo il numero dei rappresentanti delle categorie interessate. Si risponde: la maggioranza è salvaguardata. Ma la realtà è, si voglia o non si voglia, che coloro i quali rappresentano concretamente i lavoratori, cioè quelli che devono beneficiare dell'assistenza sono i membri previsti dalla lettera *e*), in numero di otto. Si voglia o non si voglia i rappresentanti del Ministero della giustizia e della difesa saranno sempre legati alla loro nomina, e rappresenteranno degli interessi particolari: sono d'accordo che non interverranno personalmente nè il Ministro della difesa nè il Ministro della giustizia, ma essi vi manderanno propri funzionari per essere rappresentati, e questi funzionari non avranno la libertà di agire secondo la propria coscienza e la propria volontà, ma dovranno interpretare la linea economica e politica del Dicastero che rappresentano.

Vi sono infine i due rappresentanti del personale dell'Ente che, a loro volta, può darsi siano in contrasto con l'interesse dei lavoratori perchè, come il senatore Monaldi sa (e ciò avviene il più delle volte) essi difendono il proprio gruppo, cioè a dire i propri interessi.

Come si può dunque dire che l'attuale maggioranza sia salvaguardata se questa dipende dalla volontà dei due rappresentanti del per-

sonale dell'ente interessato, che ha un solo obiettivo che è quello di aumentare le proprie retribuzioni e i propri salari? Non c'è dunque questa maggioranza degli interessi dei lavoratori.

Ma questa maggioranza deve essere mantenuta: per farlo, non vi è altro che o aumentare da otto a dieci i membri di cui alla lettera *e*) oppure, volendo mantenere otto questi ultimi, diminuire i rappresentanti del Ministero del lavoro e del Ministero del tesoro. A questo proposito non mi pare vi sia nessun motivo particolare e speciale che consigli di mantenere nel numero di due i funzionari rispettivamente designati dal Ministro del lavoro e dal Ministro del tesoro. È logico anzi che questo numero di due sia stato fissato quando si è voluto stabilire il rapporto di 8 (lettera *e*) a 6 (lettere *a*, *b*, *c* e *d*). Ma tale rapporto, con il nuovo progetto, si raggiunge egualmente anche portando ad uno i rappresentanti di cui alla lettera *b*) e *c*) per l'immissione dei due nuovi rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia e della difesa. Che tutti i Dicasteri siano rappresentati dunque da un solo rappresentante ciascuno e si manterrà così la proporzione esistente attualmente.

Pregherei vivamente la Commissione di accogliere questa tesi, perchè ho avuto segnalazioni vive e sentite da parte dei lavoratori di queste categorie perchè, contrariamente, sarei costretto a prendere posizioni che non vorrei prendere, desiderando ancora una volta raggiungere quella piena concordia che si è sempre trovata, in clima di cordialità, nella nostra Commissione, cordialità determinata dal riconoscimento della giustizia e dell'obiettività delle argomentazioni che sono prevalse.

MONALDI, *relatore*. Vorrei ricondurre la questione nei suoi veri limiti. Non credo che si tratti di una questione di così grande importanza quella che ha posto l'onorevole Bitossi, tendente a mantenere la maggioranza con un certo margine, portando da otto a dieci i membri di cui alla lettera *e*) o da 2 a 1, rispettivamente, i membri di cui alle lettere *b* o da 2 a 1, rispettivamente, i membri di cui alle lettere *b*) e *c*).

Mi consenta però il senatore Bitossi di esporgli come, nell'altro ramo del Parlamento, si sia giunti al testo che ci è stato trasmesso.

Il testo originale contemplava i due rappresentanti del personale militare e del personale del Ministero di grazia e giustizia, proprio come rappresentanti di lavoratori e pertanto compresi fra quelli di cui alla lettera e), che erano complessivamente previsti nel numero di 8. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali erano quindi ridotti a 6. Naturalmente questo significava, in effetti, uno spostamento di forze poichè i rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia e di quello della difesa non possono essere considerati semplici lavoratori.

Evidentemente la Commissione 11ª dell'altro ramo del Parlamento ha valutato tale situazione e, lasciando 8 i rappresentanti iscritti all'Ente designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato, ha aggiunto sotto un'altra lettera i 2 rappresentanti designati dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro della difesa, ritenendo con ciò di raggiungere veramente l'equilibrio o, per lo meno, di non modificare l'equilibrio precedente.

D'altra parte non posso accettare che i rappresentanti del personale dell'E.N.P.A.S. siano dei succubi dei voleri del Presidente o del Direttore generale dell'Istituto, perchè questo praticamente non avviene. E lo so perchè nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza sociale le cose si ripetono in modo analogo e io posso dire che gli individui che più combattono per gli interessi dei lavoratori sono proprio i rappresentanti del personale dell'Istituto: il Capo del personale sanitario come di quello amministrativo...

BITOSSI. Questo avviene nell'Istituto di previdenza!

MONALDI, *relatore*. Insisto poi nel sostenere che non possiamo assolutamente considerare i membri *sub f)* come rappresentanti dei datori di lavoro: essi, anzi, per spirito e per interesse cercheranno di difendere la propria categoria. Ma, anche volendo accogliere solo in parte questa tesi che respingo, posso pensare persino che uno sia succube del Ministro, mentre l'altro rappresentante senta i propri interessi. Anche in questo caso l'equilibrio sarebbe salvato. In ogni caso chi ha proposto questo progetto di legge non ha ritenuto in nessun

modo di alterare l'equilibrio delle forze come era precedentemente stabilito.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In sostanza la Commissione solleva due questioni, una sul numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, l'altro sul criterio della scelta.

Per quanto riguarda il numero, riallacciandomi a quello che poco fa ha affermato l'onorevole Monaldi, vorrei far osservare alla Commissione che la vecchia composizione del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S. in sostanza, viene aumentata di tre membri: due funzionari (uno del Ministero della difesa e uno del Ministero di grazia e giustizia) ed un terzo in rappresentanza del personale dell'Ente, quest'ultimo, in aggiunta ad un altro rappresentante dell'Ente che già era previsto, in modo che, dei due, uno sia scelto fra il personale amministrativo e l'altro fra il personale sanitario.

Sottolineo che i tre nuovi membri sono scelti fra i lavoratori, poichè non possono considerarsi rappresentanti dei datori di lavoro quelli di cui alla lettera f). Da un punto di vista pratico, avviene che tutti i funzionari di un Ministero — che debbono essere considerati, senza dubbio, prestatori di lavoro — non possono che rappresentare gli interessi della categoria alla quale appartengono. Nè può avvenire quello che l'onorevole Bitossi lamenta e cioè che essi siano degli esecutori di ordini, dei succubi, dei portatori della volontà del Ministero che li designa, perchè quando si siede in un consiglio di amministrazione — un po' tutti abbiamo fatto parte di qualche consiglio di amministrazione — sappiamo che non si può portare l'ordine di chiechessia, poichè ognuno porta gli interessi della propria categoria, grazie a quel minimo di libertà e di indipendenza che sono sempre assicurate.

I rilievi del senatore Monaldi sono poi esatti: in un primo tempo a sei si riducevano i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali. L'altro ramo del Parlamento, per aderire in parte ad osservazioni analoghe a quelle che oggi provengono dall'onorevole Bitossi, aumentò questo numero, appunto per assicurare quel rapporto di forze voluto, nonostante io non ritenessi che ciò fosse necessario perchè se si analizza punto per punto la composizione

del Consiglio, non vi sono che rappresentanti dei lavoratori, in maggioranza assoluta. Quindi su questo punto non vi dovrebbe essere questione.

Per il criterio della scelta dei rappresentanti, mi rifaccio alle osservazioni del senatore D'Aragona: questa questione fu sollevata anche nell'altro ramo del Parlamento, ma si incontrò la difficoltà concreta di una scelta diversa da quella prospettata dall'articolo unico che esaminiamo. Infatti, per quello che io so, nè il Ministero della difesa nè il Ministero di grazia e giustizia hanno in sé organizzazioni sindacali come gli altri enti e gli altri Dicasteri rappresentati nel Consiglio di amministrazione. Anche se esistesse, tuttavia, come si è accennato, una organizzazione sindacale di sottufficiali, non è certo questa la sede opportuna per un riconoscimento giuridico, sia pure indiretto. Tanto più questo è vero, se si tiene presente che, per quanto riguarda il Ministero della giustizia, non esiste alcuna organizzazione di magistrati che sia riconosciuta di diritto: l'associazione di fatto esistente non potrà esprimere rappresentanti di tutta la classe, ma anche se potesse esprimerli oggi, non sappiamo se potrebbe esprimerla domani, perchè in un prossimo futuro questa associazione di fatto potrebbe non esistere più. Date queste difficoltà, si arrivò alla decisione che la designazione fosse fatta dai Ministri.

Con questi precedenti, il Governo insiste affinché venga approvato l'articolo unico sottoposto al vostro esame nel testo formulato dalla Camera dei deputati.

D'ARAGONA. Nessuna organizzazione sindacale, attualmente, è riconosciuta di diritto. Vi è un fatto: forse determinati settori di dipendente dello Stato non possono organizzarsi sindacalmente, e fra questi vi può essere la Magistratura. Ciò non toglie però che possano esistere delle associazioni fra i dipendenti di quel Dicastero, come per esempio quella che ha diretto lo sciopero ultimamente. Poichè abbiamo questa certezza, desideriamo che i rappresentanti di queste categorie siano designati, se possibile, in un modo diverso da quello previsto dalla legge, cioè per consentire una maggiore democraticità. Dichiaro che formulerò un emendamento in questo senso alla lettera *f*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare passiamo ora alla votazione dell'articolo unico.

Sono stati presentati tre emendamenti due dal senatore Bitossi e uno dal senatore D'Aragona. Procederemo allora alla votazione per parti separate.

Metto ai voti l'articolo unico fino alla lettera *a*) compresa. Chi approva questa prima parte è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Il senatore Bitossi propone di sostituire, alla lettera *b*) le parole: « da due funzionari », con le altre « da un funzionario ».

Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dal relatore nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova non è approvato).*

Metto allora ai voti la lettera *b*), nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Vi è ora il secondo emendamento Bitossi alla lettera *c*) tendente a sostituire le parole « da due funzionari », le altre « da un funzionario ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova non è approvato).*

Metto allora ai voti la lettera *c*) nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Metto ai voti la lettera *d*), alla quale non è stato proposto alcun emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Il senatore Bitossi ha poi presentato un emendamento subordinato alla lettera *e*), ove fossero stati respinti gli emendamenti alle lettere *b*) e *c*). Tale emendamento tende a sostituire alle parole: « da otto iscritti all'Ente », le altre « da dieci iscritti all'Ente ».

Essendo i precedenti emendamenti stati respinti, lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e controprova non è approvato).*

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

63ª RIUNIONE (6 dicembre 1951)

Metto allora ai voti la lettera e) nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il senatore D'Aragona ha proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'intera lettera f): « f) da due rappresentanti iscritti all'Ente, designati rispettivamente presso il Ministero di grazia e giustizia e presso il Ministero della difesa, dalle organizzazioni più rappresentative del personale anche se non di carattere sindacale ».

Ricordo alla Commissione che, su questo emendamento il relatore ha rilevato come non esistano organizzazioni sindacali riconosciute giuridicamente, ragione per la quale egli dichiarava di non poterlo accogliere.

SACCO. Sarei lietissimo di associarmi alla proposta D'Aragona, ma vi vedo il pericolo di un pregiudizio per il futuro assetto sindacale del Ministero di grazia e giustizia. Mi pare quindi che ove la Commissione esprimesse, l'augurio che i due Ministri procedano alla nomina dei rappresentanti, tenendo conto del desiderio espresso dalle associazioni dei dipendenti dei rispettivi Ministeri, avrebbe detto tutto quello che è utile affinché queste associazioni possano manifestare effettivamente i loro *desiderata*.

Voto quindi contro l'emendamento del senatore D'Aragona.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei anzitutto osservare che la Costituzione prevede esplicitamente l'organismo sindacale all'articolo 39: non è vero quindi che le organizzazioni sindacali non abbiano un qualche riconoscimento dal nostro ordinamento giuridico.

Le organizzazioni sindacali, purchè si attingano alle norme costituzionali (registrazioni, democraticità) potranno avere il riconoscimento giuridico. A tale stregua non possono essere considerate invece le associazioni di alcuni dipendenti del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero della difesa. Esse sono pure organizzazioni di fatto, limitate a determinati settori della categoria, che non offrono quelle garanzie che ci danno invece gli organismi sindacali a base nazionale, previsti dalla lettera e): accogliendo l'emendamento del se-

natore D'Aragona corriamo il rischio di non poter nominare i due rappresentanti *sub f)* per mancanza degli organi a cui compete la designazione. Per questo prego la Commissione di non accogliere l'emendamento D'Aragona.

D'ARAGONA. Anche i Sindacati possono sciogliersi.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma per lo meno esistono di diritto e sono a carattere nazionale e perciò rappresentative delle categorie interessate.

PEZZINI. Dichiaro di votare contro l'emendamento D'Aragona perchè, con ogni probabilità, togliendo al Ministro il compito di designare i due rappresentanti con la certezza che manchino di fatto le associazioni sindacali della categoria, si arriverà alla conseguenza che i due membri del Consiglio di amministrazione non potranno mai essere nominati.

BITOSSI. Voglio far presente come non sia esatto che non esistano sindacati al Ministero della difesa. Il sindacato esiste per tutto il personale che non sia militare nel senso stretto della parola: gli impiegati amministrativi sono iscritti al sindacato. Per me sarebbe opera saggia demandare la rappresentanza degli interessi del personale dell'esercito al sindacato esistente presso il Ministero della difesa, per l'affinità delle esigenze e per la conoscenza ed il legame reciproco esistente fra le due categorie, potendo il sindacato dei dipendenti amministrativi, individuare con maggiore competenza gli interessi di questa particolare categoria, certo sempre meglio di quanto non possa farlo una persona designata dal Ministro della difesa.

Per quanto riguarda la Magistratura, desidererei che non si facessero questioni di terminologia. La Costituzione parla di sindacati, ma non è detto che le associazioni che rappresentano gli interessi delle categorie debbano avere per forza questo nome: bisogna vedere la funzione che ciascuna associazione svolge, e se c'è un'attività sindacale, si tratterà di un organismo sindacale. Per esempio l'associazione fra i dipendenti della Banca d'Italia è un vero sindacato. Concretamente: l'associazione fra i magistrati, avendo svolto a suo tempo un'azione sindacale, certamente avrà tutta la competenza e tutti i poteri che



sono dati dalla Costituzione ai sindacati, e domani i magistrati potranno certamente richiederne il riconoscimento giuridico.

SACCO. Forse per l'associazione fra i cancellieri, non certo per quella dei magistrati.

BITOSSI. Benissimo: il collega Sacco mi ha ricordato che i cancellieri sono iscritti ai Sindacati. Intervengono essi nella nomina del loro rappresentante? No; eppure c'è un sindacato.

SACCO. Affidando ai cancellieri l'elezione del rappresentante si escluderebbero i magistrati.

BITOSSI. La mia di chiarazione di voto, però vorrebbe contenere una proposta conciliativa: forse il collega D'Aragona concorderebbe nell'aggiungere che, in mancanza del sindacato, la designazione sia fatta dal Ministro. Insomma: almeno si dia la possibilità che i sindacati del Ministero della difesa e di quello di grazia e giustizia possano esprimere democraticamente i loro rappresentanti.

SACCO. Dalla discussione è risultato in sostanza che se esistono organizzazioni sindacali nell'ambito dei due Ministeri, esse interessano solamente le categorie inferiori: i cancellieri, gli arsenalotti, ecc., e non i magistrati giudicanti ed inquirenti e coloro che vestono la divisa militare. Ora affidare la scelta a queste categorie inferiori non mi pare che possa neppure essere nelle intenzioni del senatore Bitossi. Sarebbe un errore. Mi consentano quindi il senatore Bitossi ed il senatore D'Aragona di insistere nella mia proposta di impegnare, cioè, moralmente il Ministro a tener conto delle indicazioni espresse alle associazioni, di fatto o di diritto, fra i dipendenti dei due Ministeri.

ANGELINI CESARE. Mi associo alle considerazioni del senatore Sacco: praticamente correremmo il pericolo di far designare i rappresentanti dei due Ministeri da organizzazioni che non interessano, in fondo, nè i magistrati, nè il personale militare.

SALVAGIANI. Vale però anche la considerazione contraria: se si sentono le categorie più alte, cioè quelle più privilegiate, le categorie più basse che, per le loro maggiori esigenze dovrebbero essere veramente sentite per la designazione, correrebbero il rischio di essere trascurate. Se esistono queste organiz-

zazioni che raggruppano il personale più basso, il quale ha certamente dei bisogni più pressanti, siano ascoltate, anche solo esse, e forse sarà la cosa più giusta.

PEZZINI. Ma allora non si tratterà più di rappresentanti di magistrati, come è voluto dalla lettera f).

PRESIDENTE. Questa discussione ci ha portato in sostanza, alla stessa conclusione, cui era giunta la Commissione della Camera alla conclusione cioè che — nel dubbio che esistano queste organizzazioni sindacali, e nell'impossibilità di ricorrere alla designazione dalla base — il Ministro stesso designi il rappresentante.

La proposta del collega Bitossi non mi sembra legislativamente esprimibile. D'altra parte mandare nuovamente alla Camera il disegno di legge, per questo emendamento non mi pare opportuno: si potrebbe eventualmente, come ha proposto il senatore Sacco, formulare un ordine del giorno in cui si inviti il Governo a tenere conto dell'esigenza che siano sentiti i personali dei due Ministeri.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero si atterrà certamente a questa raccomandazione e dichiaro che accetterò un ordine del giorno in questo senso.

D'ARAGONA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento, riservandomi di presentare un ordine del giorno con il quale sia richiamata l'attenzione dei Ministri competenti, e soprattutto del Ministro del lavoro, sull'orientamento della nostra Commissione, quale è emerso concordemente da questa discussione.

PRESIDENTE. Rimane dunque inteso che pur con il ritiro dell'emendamento del senatore D'Aragona, e con l'accoglimento della lettera f) dell'articolo unico del disegno di legge, la Commissione intende impegnare il Governo, con un ordine del giorno che sarà votato dopo l'approvazione di questo disegno di legge, a seguire l'indirizzo che è emerso dalla discussione.

Metto ai voti la lettera f), nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti, infine, la lettera g) e gli ultimi due commi dell'articolo unico, ai quali non è

stato presentato nessun emendamento. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo unico nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore D'Aragona: « La 10ª Commissione permanente del Senato (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale) visto e discusso il disegno di legge n. 1956, relativo alla legge 19 gennaio 1942, n. 22, rileva che dalla lettera f) non è sufficientemente chiarito il criterio che il Ministro di grazia e giustizia e quello della difesa dovranno seguire nel designare i rappresentanti iscritti all'Ente dei dipendenti dai rispettivi Ministeri; ritiene che tale designazione preferibilmente avvenga tenendo conto delle indicazioni che saranno espresse dalle associazioni, esistenti di fatto o di diritto, dei dipendenti dell'uno e dell'altro Ministero ».

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore D'Aragona, di cui ho dato testè lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Vittorio, Storchi ed altri: « Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici familiari » (N. 1933) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Vittorio, Storchi ed altri: « Estensione dell'assicurazione, assistenza, malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici familiari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Grava.

GRAVA, *relatore*. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione e col quale si estende l'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici familiari, segna un altro decisivo passo in avanti nella tutela previdenziale di questa benemerita categoria di lavoratori e di lavoratrici, che, fin dal 1948, nella seduta plenaria del Senato del 16 settembre, nella discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori disoccupati », io qualificai « elementi quasi indispensabili della tranquillità familiare e parte integrante della famiglia ».

Voi sapete che, oltre alla sensibilità e comprensione comuni a tutti voi per i problemi previdenziali dei lavoratori, particolari legami e vincoli mi uniscono a questa categoria di lavoratori, perchè la loro organizzazione ebbe inizio proprio nella mia città ed ebbe subito il mio appassionato appoggio ed incoraggiamento.

Davanti a questa onorevole Commissione, quale relatore del disegno di legge: « Estensione delle agevolazioni fiscali concesse per le controversie dipendenti da rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale e domestico non regolati da contratti collettivi », nella seduta del 16 marzo di quest'anno affermavo « che, sebbene quel disegno di legge fosse più di procedura che di sostanza, aveva tuttavia un grandissimo valore morale per questa benemerita ed insostituibile categoria di lavoratrici, che, finalmente, attraverso quel disegno di legge, si vede presa in considerazione e spera ardentemente che allo stesso disegno di legge, che è di riforma della procedura, seguano presto quelli di sostanza ». Invocavo allora specificatamente un trattamento di assistenza di malattia.

L'onorevole Ministro ricordava nella stessa seduta « che, per quanto riguardava i problemi del lavoro domestico, in quest'ultimo periodo di tempo sono state adottate delle previdenze, per le lavoratrici domestiche, che hanno sfondato quel muro che le manteneva al di fuori di ogni intervento amministrativo previdenziale e di tutela, con la legge sulla maternità ». Nella stessa seduta, l'onorevole Ministro preannunziava prossima l'approvazione di questo disegno di legge.

La mia soddisfazione non può oggi essere più profonda ed intima nel riferire su questo disegno di legge. Essa è certamente pari, ne sono sicuro, alla vostra, onorevoli colleghi, nell'approvarlo, come io caldamente vi raccomando.

Prendo atto con altrettanta soddisfazione della sollecitudine con la quale l'onorevole Ministro prepara ed affretta il varo di questi efficaci strumenti di protezione sociale. A passi lenti ma continui noi ci avviciniamo oggi ad una sufficiente e soddisfacente tutela delle lavoratrici delle case private; tutela che sarà domani efficace e completa.

Non oso ancora dire che il muro che le manteneva fuori di ogni intervento previdenziale sia stato sfondato completamente, ma piuttosto che in esso è stata aperta una larga breccia attraverso la quale passeranno molto più agevolmente gli altri e successivi provvedimenti previdenziali, che voi conoscete e dei quali io parlai nel marzo ultimo scorso, provvedimenti che queste lavoratrici attendono ancora con ansia.

Onorevole Sottosegretario, la prego soltanto, nella certezza di interpretare il pensiero di tutti i colleghi della Commissione, di accelerare, per quanto possibile, gli invocati provvedimenti per rendere completa la tutela previdenziale anche per questa categoria di lavoratori e di lavoratrici.

Non vi dispiaccia, onorevoli colleghi, che io spenda una parola sui precedenti di questo disegno di legge per meglio comprendere gli articoli e per facilitare la discussione e l'approvazione di essi. Essa vi farà comprendere meglio la sua lunga e difficile gestazione.

L'onorevole Di Vittorio con altri parlamentari presentò alla Camera dei deputati nella seduta del 23 maggio 1949 un disegno di legge per l'estensione dell'assicurazione malattie ai lavoratori addetti ai servizi familiari (n. 581). L'onorevole Storchi ed altri ne presentarono, sullo stesso argomento, un altro nel febbraio 1951. Entrambi furono posti all'ordine del giorno della XI Commissione della Camera in sede deliberante o, come agli onorevoli deputati piace chiamarla, «in sede legislativa», nella seduta del 9 maggio 1951. Fu nominato relatore l'onorevole Repossi, il quale si sforzò di fondere i due disegni di legge in

uno, estraendo dall'uno e dall'altro quanto e l'uno e l'altro contenevano di buono. Lo completò poi in base alle osservazioni ed ai rilievi della Commissione, aggiungendovi emendamenti suoi propri.

Il disegno di legge fu ampiamente e dettagliatamente discusso nelle sedute del 9 e 16 maggio e del 5 ottobre 1951, nella quale fu approvato con 28 voti favorevoli e due contrari. Esso è quindi espressione quasi unanime dei membri della XI Commissione e rappresenta un consenso ed un accordo che merita plauso.

Ed io sono sicuro che questa Commissione meriterà altrettanto plauso nell'approvarlo, vorrei sperare, all'unanimità. E non poteva essere diversamente perchè quando si tratta di provvedere alla tutela assicurativa, sotto qualunque forma, dei lavoratori, gli uomini che conoscono il lavoro ed hanno la volontà temprata nel sacrificio non possono non essere d'accordo nei limiti del possibile e con il permesso dell'articolo 81 della Costituzione.

Vantaggi. Non poteva essere diversamente, dicevo, per i vantaggi immediati, tangibili e concreti di cui una particolare categoria di lavoratori viene a beneficiare in forza di questo disegno di legge.

Tra le innumerevoli lettere che ho ricevuto, talune delle quali anche commoventi, ne ricordo una soltanto del primo corrente mese con la quale una domestica, certa Valtolina Giuseppina da Milano, mi raccomanda a nome delle sue numerose colleghe l'approvazione della legge perchè essa — scriveva — dopo 34 anni di servizio continuativo in una casa, nel 1949 ha dovuto sottoporsi ad una operazione, e, poichè i suoi padroni non vollero pagare l'ospedale, dovette pagare lei dando così fondo ai suoi magri e sudati risparmi.

Difficoltà. Le difficoltà che si sono dovute superare per varare questo disegno di legge sono state enormi e non è detto che nella esecuzione non ci si avveda che non tutte sono state vinte e qualche altra difficoltà si affacci. Bisognava innanzitutto determinare (parlo a dei tecnici ed a dei competenti) la sfera di applicazione della legge, cioè le qualità soggettive per poter fruire dell'assicurazione: il soggetto della tutela, ciò che si è fatto con gli articoli 1 e 2; precisare le prestazioni di indole sanitaria che si volevano garantire: a ciò prov-

vede l'articolo 3; distinguere la contribuzione dalla prestazione. La contribuzione infatti costituisce un rapporto tra il datore di lavoro e l'I.N.A.M.; la prestazione invece è un rapporto che esiste tra il lavoratore e l'I.N.A.M. Voi comprendete subito quale importanza assumeva la questione. Il far dipendere la prestazione dalla contribuzione in molti casi avrebbe potuto significare annullare la prestazione, mentre con lo stabilire che il diritto alla prestazione deriva dal solo fatto « di essere lavoratore, di aver lavorato e di essere soggetto a quest'assicurazione » indipendentemente dal versamento dei contributi, viene sancito il principio dell'automatismo delle prestazioni, con evidenti vantaggi per le lavoratrici ed i lavoratori ai quali è garantita la tutela: a ciò provvede l'articolo 7. Se la vedrà poi l'I.N.A.M. con il datore di lavoro che non ha provveduto al pagamento (articoli 10 e 12). Altre difficoltà di ordine tecnico sono state superate con l'articolo 8, nello stabilire il sistema di contribuzione, stante il particolare tipo di rapporto di lavoro e stante la dura ed amara esperienza che ci hanno procurato le altre forme di assicurazione di queste nostre figliole (invalidità vecchiaia e tubercolosi).

Si calcola, onorevoli colleghi, che questa categoria di lavoratori assommi oggi a circa 600.000 unità. Ebbene, volete sapere quante ne risulterebbero assicurate, prendendo come base le marche complessivamente vendute settimanalmente? Soltanto 12.000! È vero che le prestazioni sanitarie sono immediate — mentre quelle dell'invalidità e vecchiaia sono differite e vengono fatte anche a distanza di anni — ciò che rende il problema meno... sentito.

Faccio voti, e non mi stancherò mai di raccomandare a queste nostre lavoratrici e lavoratori che sono essi stessi gli artefici migliori, più interessati, a far funzionare l'assicurazione ed a sorvegliare che la legge sia rigorosamente osservata.

Dopo quanto ho detto, voi potrete aspettarvi che io concluda affermando che questo disegno di legge è perfetto. No: la perfezione non è di questo mondo. Concludo però raccomandandovi caldamente l'approvazione integrale di esso così come è, perchè eventuali emendamenti che si volessero apportare per

migliorarlo e perfezionarlo ritarderebbero l'applicazione della legge con grave danno per le nostre domestiche, mentre noi vogliamo che il Natale del 1951, porti anche a loro un raggio di sole, una tranquillante serenità per i giorni della sventura.

Permetta, illustre Presidente, permettete, onorevoli colleghi che io vi esponga le mie apprensioni e le mie titubanze, i miei timori e le mie perplessità sull'ultimo comma dell'articolo 1. Esso dice: « Sono esclusi i familiari dei lavoratori addetti ai servizi famigliari e domestici ». Il problema mi ha turbato ed angosciato perchè so che vi sono lavoratori addetti al servizio di case private in modo permanente, come per esempio autisti, portieri, giardinieri, custodi i quali hanno moglie e figli a carico e seco loro conviventi; so che vi sono delle figliole le quali hanno rinunciato a formare un proprio focolare domestico per andare a servire un focolare altrui al fine di mantenere la vecchia madre od il vecchio padre. E codesti genitori, codesti figlioli, la moglie non godono di assicurazione contro le malattie, dimodochè ammalandosi devono ricorrere alla pubblica carità!

Mi sono adoperato insistentemente e con passione presso gli uffici del Ministero del lavoro per far includere nell'assicurazione almeno i familiari conviventi a carico di quelle categorie che stabilmente prestano la loro opera presso case private — come autisti, giardinieri, portieri e custodi — poichè capivo che estendere a tutti l'assicurazione era assolutamente impossibile. Ho pregato gli uffici attuariali del Ministero del lavoro di fare i computi, ho pregato la direzione dell'I.N.A.M. di riprendere in esame la questione della estensione dell'assicurazione malattie a familiari di pochissimi lavoratori qualificati, come sopra ho indicato, tanto più che l'articolo 7 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, estende di diritto l'assistenza farmaceutica sanitaria ospedaliera ai familiari viventi a carico del lavoratore iscritto.

Ho dovuto cedere ed arrendermi, io che non sono tanto facile ad arrendermi, di fronte alla evidenza dei fatti ed alle difficoltà di indole tecnica e pratica e, vi prego di credermi, se vi dico che questa rinuncia è stata per me dolorosa.

Voi siete specialisti in materia e rimarrete persuasi dalle ragioni che io ripeterò. Permettete che io ve ne accenni qualcuna.

Con questo disegno di legge si affronta per la prima volta il problema di estendere alla categoria di lavoratori addetti alle case private l'assicurazione assistenza malattie. È un tentativo che si fa così alla cieca perchè non sappiamo quanti sono questi lavoratori, quanti sono i gruppi nei quali si suddividono, quanti sono i familiari viventi a carico. Di conseguenza si ignora quale possa essere la frequenza di malattie, di ricovero, ecc. È quindi impossibile stabilire l'ammontare del contributo atto a coprire le prestazioni, e non pare consigliabile, per la situazione economica e finanziaria dell'I.N.A.M. che voi conoscete, imporle nuovi oneri certi, incerti solo nell'ammontare.

Nell'acquietarmi ha influito un'altra preoccupazione ed un'altra considerazione. Non vorrei cioè che, aumentando il carico contributivo di lire 130 mensili, i datori di lavoro, che appartengono in maggior parte a ceti medi, siano indotti a licenziare il personale a loro servizio o ad eludere le leggi riducendo la durata del lavoro, stabilita in ore 4 dall'articolo 1, mediante rapporti fittizi ed artificiosi.

L'estensione, infine, dell'assistenza limitata a familiari di una parte di lavoratori delle case private, come io avrei voluto, incontrati e tante difficoltà che mi hanno indotto a non oltre insistere nel pur lodevole proposito.

A prescindere infatti dalla necessità di istituire una gestione a parte, di applicare una aliquota differente, con una non mai abbastanza deprecata e deprecabile complicazione amministrativa, si andrebbe incontro ad una infinita serie di contestazioni per stabilire la qualifica che assegna il lavoratore ad un gruppo piuttosto che ad un altro. Non dubito, onorevoli colleghi, che le ragioni da me esposte vi persuadano, come purtroppo hanno persuaso me, ad approvare senza ulteriori indugi il disegno di legge così come ci viene proposto dalla Camera dei deputati. Ciò non vuol dire però rinunzia a riprendere in esame ed a rivedere il problema per apportare alla legge quei perfezionamenti e quei miglioramenti che la categoria dei lavoratori delle case private

invoca ed attende e che la parità di trattamento con gli altri lavoratori impone soprattutto per una ragione di giustizia sociale. Lo faremo non appena attraverso l'esperienza avremo acquisito i dati necessari ed indispensabili per provvedervi su basi sicure e con cognizione di causa. Questo è stato il proposito della XI Commissione della Camera: questo l'impegno assunto dall'onorevole Ministro al quale noi prestiamo fede. Ritengo sufficiente l'esperienza di un anno. A tale riguardo mi riservo di sottoporre alla vostra approvazione un ordine del giorno apposito.

Un'altra preoccupazione mi ha procurato la dizione dell'articolo 11, il quale recita: «La presente legge libera il datore di lavoro dagli obblighi previsti dall'articolo 2242 del Codice civile, purchè si verifichino le condizioni di assicurazione e di contribuzione che danno diritto alle prestazioni». Ma l'articolo 2242 non contempla solo l'assistenza e la cura medica per le infermità di breve durata ma anche il salario. Infatti il citato articolo dice: «Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in denaro, al vitto, all'alloggio e...». Ora, in caso di malattia di breve durata (otto-dieci giorni a norma dell'articolo 582 Codice penale e secondo la consuetudine), il datore di lavoro è esonerato anche dal pagamento del salario? Parrebbe di sì, stando alla dizione dell'articolo 11 che contempla tutte le disposizioni dell'articolo 2242 senza limitazioni... «libera il datore di lavoro dagli obblighi previsti dall'articolo 2242...». Ma questa non era, non è, nè poteva essere la *mens* del legislatore che ha redatto il disegno di legge, non può essere la nostra *mens*. Lo si evince dalla stessa dizione usata dall'articolo 11 «... purchè si verifichino le condizioni...», ciò che starebbe a significare che la liberazione dagli obblighi imposti al datore di lavoro dall'articolo 2242 si limita soltanto all'assistenza malattia e non si estende alla corresponsione del salario. Alla stessa conclusione si dovrebbe arrivare dall'esame complessivo di tutta la legge, che tratta solo ed unicamente dell'assicurazione assistenza malattie e mai fa parola di salario. Così è stata finora interpretata anche dagli interessati. Leggo, infatti, sul giornale «Il lavoratore» *La casa e la vita del*

25 novembre 1951, n. 11 che il datore di lavoro, con questo disegno di legge, viene ad essere assicurato in caso di malattia delle domestiche perchè esso, versati i contributi, viene liberato dagli obblighi contenuti nell'articolo 2242 del Codice civile (libro V: Del lavoro), di provvedere « alla cura e alla assistenza medica della domestica per la infermità di breve durata ». Ho voluto dir questo per fugare ogni dubbio di interpretazione. Ma, onorevoli colleghi, la malizia è così grande ed i cavilli sono così sottili da lasciarmi ancora dubbioso. Nell'ordine del giorno che vi sottoporro aggiungerò una parola in merito. L'esperienza che trarremo dall'applicazione della legge ci dirà quali provvedimenti si dovranno prendere e li prenderemo immediatamente con un altro disegno di legge di modifica, così come faremo anche per l'articolo 1 quando avremo acquisito gli elementi necessari e positivi.

Non sarebbe stato male a mio avviso che la XI Commissione della Camera, la quale — è doveroso dirlo — con tanta passione e con tanta competenza ha studiato, esaminato, discusso ed approvato questo disegno di legge, avesse aggiunto all'articolo 11 soltanto le parole « fermo il diritto al salario » o meglio « alla retribuzione »; ed ancora se avesse aggiunto « per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia valgono le norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul rapporto di impiego privato »; e all'articolo 14 avesse aggiunto la frase d'uso per tutte le leggi sociali: « la presente legge non pregiudica i maggiori diritti dei singoli derivanti da contratti individuali o da consuetudini ». Ma la perfezione, come dicevo prima, non è di questo mondo e *aliquando bonus dormitat Homerus*: anche il buon Omero qualche volta sonnacchia.

Una raccomandazione particolare vorrei fare all'onorevole Sottosegretario perchè la riporti e la riferisca al Ministro, anzi due caldissime raccomandazioni: faccia seguire da vicino il cammino di questa legge nella sua applicazione pratica per trarne quegli elementi necessari ed indispensabili per la sua estensione e per il suo perfezionamento; inoltre, emani il regolamento previsto dall'articolo 13 nel termine fissato, perchè non avvenga quello che è avvenuto per l'I.N.A.M., nel 1943, il cui regolamento doveva essere emanato entro

tre mesi ed è stato invece emanato nel marzo 1950. Avrà acquistato così una altra benemerita e la benevolenza, ciò che non deve dispiacere, delle domestiche d'Italia.

Con queste precisazioni e con queste raccomandazioni, onorevoli colleghi, io vi propongo l'approvazione integrale di questo disegno di legge per non privare oltre le nostre lavoratrici delle case private del grande beneficio che viene loro accordato. Io formulo l'augurio più fervido e cordiale che a questa seguano altre leggi, oltre ai perfezionamenti da apportarsi a questa stessa, leggi regolanti la istruzione professionale obbligatoria delle lavoratrici e dei lavoratori delle case private, il controllo sulla emigrazione delle domestiche, il libretto di lavoro, il contratto di lavoro sul modello di quello promulgato dalla Repubblica del Cantone di Ginevra.

Noi della 10ª Commissione del Senato, che non siamo affatto insensibili alle richieste più che giuste delle nostre lavoratrici delle case private, possiamo assicurare loro tutto il nostro appassionato interessamento per la soluzione dei loro problemi, perchè sappiamo:

. . . come sa di sale  
lo pane altrui e com'è duro calle  
lo scendere e il salir per l'altrui scale

(*Vivi applausi*).

BITOSSÌ. Pregherei l'onorevole Presidente di mettersi in contatto con il Presidente della Commissione della Camera dei deputati, perchè gli emendamenti che si dovranno apportare vengano, nel più breve tempo possibile, approvati, al fine di varare la legge prima del Natale 1951, così come ha proposto l'onorevole relatore. È certo, infatti, che dovremo apportare al presente disegno di legge degli emendamenti, perchè non si possono assolutamente togliere dei diritti a questi poveretti, concedendo meno di quello che è già loro concesso. Penso che l'intento di chi ha redatto la legge sia stato quello di far del bene, mentre con la presente formulazione noi facciamo del male.

GRAVA, *relatore*. Qualora si presentasse la necessità di apportare qualche modifica alla presente legge, mi impegno di presentare un disegno di legge, che potrà essere approvato in pochi giorni.

ANGELINI CESARE. L'articolo 2242 del Codice civile è intestato « vitto, alloggio e assistenza » e recita: « Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica ».

Da quel che si rileva dall'insieme del presente progetto di legge, l'articolo 11 dovrebbe essere formulato così: « La presente legge libera il datore di lavoro dagli obblighi dell'assistenza prevista dall'articolo 2242 del Codice civile... ». Ritengo cioè che, con l'aggiunta della parola « dell'assistenza », si possano appianare tutte le difficoltà. Può darsi che presso la Commissione della Camera dei deputati, sia stata erroneamente omessa la parola « dell'assistenza ».

SACCO. Onorevoli colleghi, consentitemi di richiamare la vostra attenzione sull'interpretazione autentica dell'articolo 11 che si contiene purtroppo nell'articolo 14, che ne aggrava ancora le disposizioni. Infatti l'articolo 14 recita: « Per quanto non previsto dalla presente legge e dal regolamento di applicazione, valgono, in quanto applicabili, le norme in atto per il trattamento di malattia agli operai dell'industria ».

Con questa interpretazione autentica, che sarebbe pericolosissima, restringeremmo ulte-

riormente i benefici previsti dalla legge. Senonchè il collega Grava, che ha fatto una così commossa relazione su questo disegno di legge è stimolato anzitutto dalla premura che la legge entri al più presto in vigore e dalla preoccupazione quindi che essa debba tornare alla Camera. Penso però che la preoccupazione di fare una legge non dico ottima, ma buona, debba prevalere sulla preoccupazione della premura, perchè abbiamo il convincimento che altrimenti faremmo una legge monca. Condivido quindi le opinioni del collega Bitossi.

PRESIDENTE. Propongo alla onorevole Commissione di rinviare la discussione del presente disegno di legge alla prossima riunione coll'intesa di esaurire l'argomento. Nel frattempo io ed il relatore, senatore Grava, prenderemo contatto con il relatore ed il Presidente della corrispondente Commissione della Camera dei deputati, pregandoli, nell'eventualità di alcune modifiche alla legge a noi pervenuta, che la Commissione provveda prima delle ferie natalizie.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo sulla proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La riunione termina alle ore 12,30.